




**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 \*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/09/2011



ADDI' 02/09/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
ORTICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - CANGEMI - FORTE - MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 381

Oggetto:

Concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione di riqualifica per Operatore Socio Sanitario in regime di autofinanziamento.



**OGGETTO:** Concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione di riqualifica per Operatore Socio Sanitario in regime di autofinanziamento.

### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia e con l'Assessore alla Salute;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro sulla formazione professionale;

**VISTA** la legge regionale 24 giugno 1980, n.87, concernente la disciplina delle attività di formazione degli operatori socio-sanitari non laureati;

**VISTA** la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, concernente l'ordinamento della Formazione Professionale;

**VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed in particolare l'art.12 sulle figure professionali sociali;

**VISTO** l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che disciplina il profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e il relativo ordinamento didattico;

**VISTA** la DGR del 21 dicembre 2001, n. 2004 con la quale è stato approvato il piano formativo 2001-2002 per le attività socio sanitarie;

**VISTA** la DGR del 15 novembre 2002, n. 1501 con la quale sono state approvate le linee guida per l'attuazione del percorso formativo relativo alla figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario e l'approvazione del bando di gara per la presentazione dei progetti, piano formativo 2001/2002;

**CONSIDERATO** che, nel verbale di accordo, sottoscritto in data 2 aprile 2004 dall'Assessore alla Sanità, dai direttori regionali delle Direzioni Programmazione sanitaria e tutela della salute, Servizio sanitario regionale, Istruzione e diritto allo studio, Formazione e politiche del lavoro e i rappresentanti sindacali di categoria, si è convenuto di ridurre il percorso formativo di riqualificazione, portandolo per la figura di ADEST a 330 ore, per la figura di OTA a 220 o 270 ore e per la figura di AUSILIARIO SANITARIO a 600 ore;

**VISTE** le deliberazioni regionali relative all'attuazione dei corsi di formazione per la riqualificazione degli Operatori Tecnici addetti all'Assistenza (OTA) e degli Ausiliari sanitari in Operatori Socio Sanitari: n.1054 del 12 novembre 2004, n.1101 del 19 novembre 2004 e n. 1192 del 3 dicembre 2004;

**VISTA** la DGR del 7 gennaio 2005, n. 29 "D.G.R. n. 2004 del 21 dicembre 2001 e D.G.R. n. 1501 del 15 novembre 2002. Approvazione programmi didattici dei percorsi formativi per la figura professionale 'Operatore Socio-Sanitario'."



381 22 SET. 2011

VISTA la DGR del 22 marzo 2006, n.129 "Approvazione programmi didattici dei percorsi formativi per la figura professionale "Operatore Socio-Sanitario" ai sensi delle D.G.R. n. 2004 del 21 dicembre 2001 e D.G.R. n. 1501 del 15 novembre 2002";

VISTA la DGR 4 agosto 2006, n. 518, "Avviso pubblico e relative linee guida per l'attivazione dei corsi di formazione per Operatore socio sanitario. Piano formativo 2006 per le attività Socio sanitarie" che ha approvato, tra l'altro "il Regolamento Attuativo dei corsi di Formazione per Operatore Socio Sanitario";

VISTA la DGR 4 agosto 2006, n. 519 "D.G.R. n. 2004 del 21 dicembre 2001 e D.G.R. n. 1501 del 15 novembre 2002. Approvazione programmi didattici dei percorsi formativi per la riqualificazione della figura professionale "Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST)" in "Operatore Socio-Sanitario"."

VISTA la D.G.R. n. 1509 del 21 novembre 2002 e s.m.i. con la quale sono state approvate le direttive sulla gestione e sulla rendicontazione degli interventi formativi finanziati dalla Regione con o senza il concorso finanziario nazionale e/o comunitario;

**PRESO ATTO** del fabbisogno di percorsi di riqualifica per Operatore Socio Sanitario espresso dalle ASL del Lazio, dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e dalle strutture socio-assistenziali, autorizzate ai sensi della L.R. 41 del 12/12/2003;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 32 del 24/12/2009 che ha prorogato di un anno il termine di cui all'art. 14 della L.R. 41 del 12/12/2003, la quale prevede, tra l'altro, che le strutture socio-assistenziali autorizzate impieghino figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata;

**CONSIDERATA** la DGR n. 11 del 13/01/2010 recante: "LR 41/2003. Requisiti organizzativi relativi alla qualificazione e riqualificazione del personale che opera nelle strutture e nei servizi di cui alla DGR 1304/2004 e alla DGR 1305/2004", che al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni consente la prosecuzione dello svolgimento dell'attività lavorativa del personale attualmente operante sino alla conclusione di tutte le procedure relative agli interventi formativi;

**TENUTO CONTO** della DGR n. 17 del 21/01/2011 recante "Requisiti in deroga ai requisiti integrativi previsti dalla DGR 1305/2004, Sezione III - Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della LR 41/2003", che, limitatamente all'esercizio delle prestazioni socio-assistenziali, consente lo svolgimento dell'attività con il personale attualmente operante con esperienza lavorativa nel campo almeno quinquennale, opportunamente documentata ai sensi della normativa vigente e con il personale in possesso dell'Attestato di qualificazione di "Operatore Socio Assistenziale" (OSA), di "Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari" (ADEST) o di "Operatore Tecnico addetto all'Assistenza" (OTA) sino alla conclusione di tutte le procedure relative agli interventi formativi di qualificazione e riqualificazione;

**CONVENUTO** di dover soddisfare le esigenze dell'utenza volta al completamento del percorso formativo per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario;

**RITENUTO NECESSARIO** consentire agli enti di seguito descritti di attuare corsi di riqualifica professionale per il conseguimento dell'attestato di O.S.S. per il personale operante presso le proprie strutture inquadrato con le mansioni di AUSILIARIO SANITARIO o ASSISTENTE GENERICO con almeno 2 anni di esperienza lavorativa continuativa o in possesso del titolo di ADEST o di OTA o di ASSISTENTE FAMILIARE o ASSISTENTE PER L'INFANZIA;



- P*
- A- Istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate, convenzionate con le Università, aventi sede nella Regione Lazio, in cui siano attivati Corsi di Laurea in Infermieristica;
- B- Altri Organismi come Enti Locali, Consorzi, Comunità Montane, RSA, Centri di riabilitazione, cooperative sociali, Associazioni, Fondazioni aventi personale proprio da riqualificare. Tali organismi sono tenuti a costituire Associazioni temporanee di scopo (ATS) con le istituzioni di cui al punto A;

gli enti richiamati possono, inoltre, associarsi con gli enti di formazione accreditati, che possono avere funzione anche di capofila, ai fini dello svolgimento dei percorsi di riqualifica;

**RITENUTO**, altresì, di stabilire che gli enti interessati dimostrino un reale fabbisogno e si assumano gli oneri finanziari necessari all'attuazione dei corsi di riqualifica;

**RITENUTO**, inoltre, di demandare alla Direzione Regionale Formazione e Lavoro l'approvazione delle procedure per la presentazione dei progetti da parte degli enti aventi le caratteristiche citate;

**RITENUTO**, infine, di autorizzare il Direttore della Direzione Formazione e Lavoro a costituire e coordinare un gruppo di lavoro tra le Direzioni dell'Assessorato Salute, dell'Assessorato Politiche Sociali e Famiglia e dell'Assessorato Lavoro e Formazione, finalizzato a verificare, tenendo conto della normativa vigente e di quanto già attuato in altre Regioni, la possibilità di ridurre il monte ore del percorso formativo necessario all'acquisizione del titolo di OSS;

**PRESO ATTO** che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) di consentire agli enti di seguito descritti di attuare corsi di riqualifica professionale per il conseguimento dell'attestato di O.S.S. per il personale operante presso le proprie strutture inquadrato con le mansioni di AUSILIARIO SANITARIO o ASSISTENTE GENERICO con almeno 2 anni di esperienza lavorativa continuativa o in possesso del titolo di ADEST o di OTA o ASSISTENTE FAMILIARE o ASSISTENTE PER L'INFANZIA:

A- Istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate, convenzionate con le Università, aventi sede nella Regione Lazio, in cui siano attivati Corsi di Laurea in Infermieristica;

B- Altri Organismi come Enti Locali, Consorzi, Comunità Montane, RSA, Centri di riabilitazione, cooperative sociali, Associazioni, Fondazioni aventi personale proprio da riqualificare. Tali organismi sono tenuti a costituire Associazioni temporanee di scopo (ATS) con le istituzioni di cui al punto A;

le istituzioni e gli organismi richiamati possono, inoltre, associarsi con gli enti di formazione accreditati, che possono avere funzione anche di capofila, ai fini dello svolgimento dei percorsi di riqualifica;



381 22 SET. 2011

- 2) di stabilire che gli enti interessati dimostrino un reale fabbisogno e si assumano gli oneri finanziari necessari all'attuazione dei corsi di riqualifica;
- 3) di demandare alla Direzione Regionale Formazione e Lavoro l'approvazione delle procedure per la presentazione dei progetti da parte degli enti aventi le caratteristiche citate;
- 4) di autorizzare il Direttore della Direzione Formazione e Lavoro a costituire e coordinare un gruppo di lavoro tra le Direzioni dell'Assessorato Salute, dell'Assessorato Politiche Sociali e Famiglia e dell'Assessorato Lavoro e Formazione, finalizzato a verificare, tenendo conto della normativa vigente e di quanto già attuato in altre Regioni, la possibilità di ridurre il monte ore del percorso formativo necessario all'acquisizione del titolo di OSS;
- 5) di approvare le Linee Guida per l'attuazione dei corsi di formazione in autofinanziamento di riqualifica per Operatore Socio Sanitario (All. A);

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e ne sarà data la massima diffusione sul sito [www.sirio.regione.lazio.it](http://www.sirio.regione.lazio.it) e [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it).



LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 22 SET. 2011





ALLEG. alla DGRUB. N. 381 *Pa*  
DEL 02 SET. 2011

## ALLEGATO A

# LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN AUTOFINANZIAMENTO DI RIQUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

### 1.1 Ordinamento didattico del corso per O.S.S.

Per rendere omogenei i corsi di formazione per la qualificazione degli O.S.S. nella Regione Lazio, sono stati approvati gli ordinamenti didattici comprendenti i contenuti disciplinari, i requisiti dei docenti e l'organizzazione del tirocinio da attuare nel corso (DGR n. 29 del 7 gennaio 2005 per la riqualifica degli OTA, DGR n.129 del 22 marzo 2006 e DGR n. 348 del 20 giugno 2006 per la riqualifica degli AUSILIARI SANITARI, DGR n. 519 del 4 agosto 2006 per la riqualifica degli ADEST).

### 1.2 Soggetti attuatori

A- Istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate, convenzionate con le Università, aventi sede nella Regione Lazio, in cui siano attivati Corsi di Laurea in Infermieristica;

B- Altri Organismi come Enti Locali, Consorzi, Comunità Montane, RSA, Centri di riabilitazione, cooperative sociali, Associazioni, Fondazioni aventi personale proprio da riqualificare. Tali organismi sono tenuti a costituire Associazioni temporanee di scopo (ATS) con le istituzioni di cui al punto A;

le istituzioni e gli organismi richiamati possono, inoltre, associarsi con gli enti di formazione accreditati ai fini dello svolgimento dei percorsi di riqualifica.

### 1.3 Requisiti generali della sede di formazione

#### 1.3.1 Requisiti strumentali del polo didattico teorico.

1. Ufficio segreteria
2. Fotocopiatrice
3. Stanza per Direttore Didattico
4. Stanza per Docenti
5. Sala riunioni
6. Biblioteca (con testi e riviste sanitarie)
7. Aula con personal computers dedicati
8. Locali di supporto e servizi
9. N. 1 Aula lezioni
10. N. 1 Aula esercitazioni

Le lezioni dovranno essere svolte o presso le aule universitarie delle facoltà di Infermieristica o presso sedi formative accreditate ai sensi della vigente normativa in tema di accreditamento.

Inoltre, l'aula lezioni dovrà essere provvista di:

- N. 1 lavagna fissa
- N. 1 lavagna luminosa
- N. 1 schermo fisso murale

- N. 1 proiettore diapositiva
- N. 1 videoproiettore
- N. 1 televisore con videoregistratore
- Set sussidi didattici (tavole anatomiche, modelli anatomici)

L'aula esercitazioni dovrà essere dotata di:

- manichini per simulazione (adulto e bambino)
- letto articolato
- arredi simulazioni assistenziali (territoriali/ospedaliere)
- defibrillatore semiautomatico

### 1.3.2 Requisiti per l'espletamento del tirocinio

I Soggetti attuatori del Corso di riqualifica per Operatore Socio-Sanitario dovranno essere in possesso delle strutture sanitarie e sociali presso le quali dovrà essere espletato il tirocinio professionalizzante meglio specificato nel successivo punto 1.5.2. In carenza del possesso di dette strutture, il Soggetto attuatore dovrà stipulare appositi atti convenzionali con Enti o Aziende qualificate per avere la disponibilità delle idonee strutture per lo svolgimento appropriato del tirocinio.

### 1.3.3 Requisiti organizzativi sede formativa

**Risorse Umane:**

**Direzione del Corso**

Direttore del corso: Il Direttore/Coordinatore del Corso di laurea in infermieristica o un Dirigente infermieristico con almeno tre anni di comprovata esperienza di direzione ed in possesso della laurea magistrale.

Condirettore: un assistente sociale coordinatore o un assistente sociale con almeno cinque anni di esperienza professionale.

Il Direttore e il Condirettore del corso sono responsabili del conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo nonché della regolarità e legittimità degli atti amministrativi e professionali posti in essere nello svolgimento dell'intero corso di formazione, ivi compresa la sessione d'esame.

Ai fini dell'organizzazione teorico-pratica del corso il Direttore e il Condirettore:

- garantiscono la coerenza del processo formativo e la sua aderenza al profilo professionale;
- promuovono la progettazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative teoriche e di tirocinio in conformità agli indirizzi regionali, in collaborazione con i docenti e i tutors nel rispetto della loro autonomia di insegnamento;
- affidano l'insegnamento tecnico-pratico ai tutors e ne coordinano lo svolgimento;
- promuovono e assicurano processi di valutazione formativa e certificativa del tirocinio in collaborazione con i tutors;
- vigilano sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza degli studenti sia le modalità di svolgimento dell'attività teorico pratica;
- adottano le sanzioni e i provvedimenti disciplinari di competenza;
- promuovono l'attività di sperimentazione formativa, al fine di garantire l'adeguamento continuo del corso all'evoluzione dei servizi e al progresso tecnico-scientifico;
- coordinano il collegio dei docenti in ogni sua riunione;
- garantiscono il corretto funzionamento dell'attività di segreteria.

**Tutors del Corso**

- n.1 Tutor con adeguate competenze professionali nell'area sanitaria (profilo infermieristico);
  - n.1 Tutor con adeguate competenze professionali nell'area sociale (profilo Assistente Sociale).
- All'inizio dell'attività formativa, su proposta del Direttore del corso, sono assegnati i tutors, di norma, 1 ogni 15 studenti. I tutors fanno parte del Collegio dei docenti e concorrono alla programmazione formativa, favoriscono il coordinamento interdisciplinare, assicurano i processi di valutazione formativa e certificativa dell'apprendimento degli studenti. Individuano modalità e strategie per la predisposizione di piani di recupero individualizzati nei riguardi degli studenti in difficoltà teoriche e/o nel tirocinio.

I Tutors collaborano con il Direttore e il Condirettore del corso al fine di:

- promuovere l'integrazione tra i docenti per garantire uno sviluppo interdisciplinare dei contenuti teorico pratici e il raggiungimento degli obiettivi;
- attivare il confronto tra i docenti, per garantire che si arrivi progressivamente ad un'unica valutazione certificativa;
- coordinare la preparazione delle prove di valutazione delle unità di apprendimento e la valutazione certificativa del profilo individuale dello studente;
- identificare presso le sedi di tirocinio operatori qualificati cui attribuire il ruolo di "guida" per lo studente.

### **Docenti**

Il personale docente, formalmente incaricato dal legale rappresentante dell'Ente titolare del corso, è individuato in base a:

- titolo formale previsto per la disciplina dalla DGR n.129/2006;
- curriculum formativo;
- esperienza professionale pertinente ai contenuti richiesti dalle discipline.

Il personale docente è tenuto in particolare a:

- programmare l'insegnamento dello specifico apporto disciplinare in modo coerente con la globalità del progetto formativo;
- partecipare alle riunioni di programmazione dell'attività didattica;
- proporre la bibliografia e fornire materiale di supporto allo studio;
- favorire il sostegno e il recupero dello studente qualora si riscontrino difficoltà di apprendimento;
- concorrere a delineare il profilo dello studente in merito all'apprendimento e all'attitudine professionale.

### **1.4 Soggetti fruitori: requisiti di accesso e modalità di ammissione**

Per l'accesso ai corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario, sono richiesti i seguenti requisiti:

- assolvimento dell'obbligo scolastico secondo la normativa vigente;
- compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso;
- essere inquadrato con le mansioni di AUSILIARIO SANITARIO o ASSISTENTE GENERICO con almeno 2 anni di esperienza lavorativa continuativa, o in possesso di uno dei seguenti titoli:
  - ADEST;
  - OTA;
  - ASSISTENTI FAMILIARI
  - ASSISTENTI PER L'INFANZIA

Per essere ammessi ai corsi di Ausiliari Sanitari e Assistente Generico è previsto il superamento di un test di cultura generale.

In esito ai risultati del test viene formulata una graduatoria. A parità di punteggio l'ammissione al corso avviene in base al criterio dell'anzianità di servizio.

La Commissione di valutazione per l'ammissione al corso, nominata dal legale rappresentante dell'Ente titolare della sede del corso, è così composta:

- il Direttore o il Condirettore del corso in qualità di Presidente;
- uno psicologo;
- un tutor del corso.

La Commissione di valutazione, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di un segretario formalmente incaricato.

La stessa Commissione, provvede prima della prova di selezione anche all'accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana dei cittadini stranieri. Il mancato superamento della stessa comporta l'automatica esclusione. Per i cittadini extracomunitari è richiesto il permesso di soggiorno. L'esito positivo di tale accertamento non ha effetto sulla graduatoria finale. L'eventuale esito negativo è motivo di esclusione dalla stessa.

In caso di un corso riservato ai possessori di attestati OTA, ADEST, ASSISTENTI FAMILIARI, ASSISTENTI PER L'INFANZIA i candidati al corso sono dispensati dall'effettuazione del sopra esplicitato test di cultura generale.

L'acquisizione del titolo serve per essere inseriti nelle équipes sanitarie, sociali o socio-sanitarie.

#### **1.4.1 Numero studenti per corso**

Il numero dei partecipanti previsti per ciascun corso deve, di norma, essere compreso tra 15 e 30. Su richiesta motivata del soggetto attuatore, la Regione può autorizzare corsi con un numero di partecipanti maggiore di 30, nel rispetto della normativa vigente in tema di accreditamento delle sedi formative o in considerazione della capienza delle aule universitarie, qualora le lezioni si tengano presso tali strutture.

#### **1.4.2 Accertamenti sanitari**

Gli studenti devono essere sottoposti, a cura del Soggetto attuatore, alle vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni normative. La documentazione sanitaria deve essere custodita nel fascicolo personale dello studente, conservato nella struttura formativa sede del corso.

#### **1.4.3 Vestiario**

La struttura formativa fornisce ad ogni studente il vestiario per lo svolgimento del tirocinio, con le caratteristiche previste dalla normativa comunitaria.

#### **1.4.4 Assicurazioni**

Gli studenti del corso devono essere assicurati, a cura del Soggetto attuatore, contro gli infortuni sul lavoro (polizza INAIL) e contro le malattie professionali, per responsabilità civile e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede corsuale.

#### **1.4.5 Partecipazione degli studenti e provvedimenti disciplinari**

Gli studenti possono riunirsi in assemblea, previa richiesta al Direttore del Corso, nella sede della struttura formativa, per approfondire problemi relativi alla formazione professionale e all'organizzazione didattica. Gli studenti, all'inizio del corso, eleggono un loro rappresentante. Gli studenti sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal regolamento della struttura formativa e dai regolamenti e/o disposizioni delle diverse sedi di tirocinio. Il Direttore del corso adotta i provvedimenti disciplinari in rapporto ai comportamenti che violano le norme regolamentari.

## **1.5 Attività didattica del corso**

### **1.5.1 Articolazione del curriculum formativo**

L'organizzazione dell'attività didattica è stata normata dalle seguenti delibere regionali:

- Corsi di riqualificazione OTA (DGR n. 29 del 7 gennaio 2005);
- Corso di riqualificazione AUSILIARI (DGR n.129 del 22 marzo 2006 e DGR n. 348 del 20 giugno 2006);
- Corsi di riqualificazione ADEST (DGR n. 519 del 04 agosto 2006).

### **1.5.2 Tirocinio**

Il tirocinio è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento di competenze operative professionali e organizzative. Il monte ore indicato per il tirocinio è da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti.

Lo svolgimento del tirocinio avviene come previsto dalle seguenti delibere:

- Corsi di riqualificazione OTA (DGR n.29 del 7 gennaio 2005);
- Corso di riqualificazione AUSILIARI (DGR n.129 del 22 marzo 2006 );
- Corsi di riqualificazione ADEST (DGR n. 519 del 4 agosto 2006).

**Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale.**

### **1.5.3 Valutazione dell'apprendimento**

Durante il percorso formativo sono previste prove di valutazione per l'accertamento delle conoscenze e delle competenze raggiunte.

La valutazione è espressa in decimi ed è così articolata:

- Di discipline: alla conclusione del ciclo di lezioni teoriche svolte;
- Di tirocinio: lo studente è valutato sul livello di competenza raggiunto nelle attività previste nel progetto di tirocinio formulato dal tutor.
- Di modulo: la valutazione di ogni studente alla fine del modulo è effettuata nella riunione collegiale dei docenti. La valutazione deve comprendere un giudizio di sintesi descrittivo sul livello di competenza raggiunto nelle unità formative che costituiscono il modulo.

## **1.6 Esame finale**

### **1.6.1 Ammissione all'esame finale**

L'ammissione all'esame finale è disposta dal collegio dei docenti. L'ammissione è subordinata:

- al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni previste;
- alla regolare frequenza a tutte le attività formative.

La frequenza è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali gli studenti che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 20% del monte ore totale del corso e, comunque, non superiore al 50% di ogni singola disciplina, salvo eventuali recuperi di un numero di ore limitate previa autorizzazione della Regione Lazio.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze.

### 1.6.2 Esame finale e rilascio dell'attestato

L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario si articola in una prova orale sulle materie del curriculum formativo e in una prova pratica, consistente nella simulazione di un processo assistenziale di competenza.

La Commissione di esame finale, nominata dal legale rappresentante dell'ente titolare, sede del corso, è composta da:

- Un rappresentante della Regione Lazio, con funzioni di presidente;
- Il Direttore e il Condirettore del corso;
- Un docente del corso;
- Un tutor del corso;
- Un rappresentante designato dal Ministero della Salute, Dipartimento Professioni Sanitarie;

La Commissione, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di un segretario formalmente incaricato.

La valutazione delle prove di esame è espressa in centesimi. Il punteggio minimo, di ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100.

La Commissione d'esame dovrà esprimere una valutazione finale di idoneità o non idoneità.

La Commissione di esame, nel caso valuti non idoneo uno studente, dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.

Al superamento dell'esame finale è rilasciato l'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario.

### 1.6.3 Attestato di qualifica

L'attestato è definito nella DGR n.129 del 22 marzo 2006 e dalla DGR n. 1501 del 15 novembre 2002.

